

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 14

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa del senatore D’ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2008

—————

Modifiche al Regolamento del Senato della Repubblica

—————

ONOREVOLI SENATORI. – In un sistema ad impostazione bipolare le regole del diritto costituzionale e quelle del diritto parlamentare (che del primo costituiscono in qualche misura l'«avanguardia», in quanto a più diretto contatto con le dinamiche della politica) hanno bisogno di essere concordate da ambedue i poli e, soprattutto, di divenire più penetranti e più rigorose rispetto al passato, al fine di evitare che la politica, non trovando al suo interno limiti e contropoteri efficaci, rischi più facilmente di perdere l'equilibrio.

Occorre, perciò, tentare il superamento di una logica meramente contingente e proporsi di scrivere, insieme, regole del gioco destinate a rimanere in vigore al di là della singola legislatura, e porre chiunque sia al potere in condizione di assumere decisioni in tempi rapidi, ma congrui, e con modalità meno episodiche e schizofreniche – ma più trasparenti – rispetto a quelle consentite dalle «corsie preferenziali» oggi disponibili.

Il problema è che le questioni sul tappeto sono tante e complesse, e spesso indissolubilmente intrecciate tra di loro (oltre che con temi più ampi, quali forma di governo, leggi elettorali, bicameralismo e assetto delle autonomie territoriali). Inoltre, i quindici anni di applicazione di leggi elettorali maggioritarie, ma prive degli sviluppi e dei contrappesi che sarebbero stati necessari, hanno reso il quadro ancor più intricato: perché il sistema politico in qualche modo è riuscito di volta in volta a superare il rischio di stallo decisionale, seppure facendo ricorso a vie tutt'altro che fisiologiche (salvo incontrare, ma solo in alcuni casi, lo «stop», necessariamente traumatico, da parte dei poteri di garanzia).

La presente proposta intende apportare alcune modifiche al Regolamento del Senato

della Repubblica finalizzate a garantire la rappresentanza di tutti i Gruppi in seno all'Ufficio di Presidenza fin dalla sua costituzione; a potenziare il lavoro parlamentare in Commissione e, conseguentemente ad accelerare il processo di approvazione delle leggi; ad integrare la Commissione parlamentare per le questioni regionali con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; a razionalizzare la presentazione degli emendamenti; a prevedere un nuovo computo degli astenuti; a potenziare gli strumenti di sindacato ispettivo e le inchieste parlamentari; a prevedere l'istituzione del Comitato per la legislazione, così come è già previsto nell'altro ramo del Parlamento; ad istituire, in fine, una Commissione speciale per l'attuazione del federalismo fiscale, in attesa che venga istituita una commissione bicamerale che si occupi in maniera più ampia e completa sia del federalismo fiscale che di molte altre questioni quali la ridefinizione delle competenze tra Stato e regioni, la forma di governo, le leggi elettorali, il bicameralismo e l'assetto delle autonomie territoriali.

L'auspicio, dunque, è quello di avviare un dibattito su una questione che non può essere sottovalutata. Perché è anche dalle soluzioni che si adotteranno che dipenderà tanto il buon funzionamento del nostro sistema democratico, quanto la tenuta degli stessi principi dello Stato di diritto, sia nelle aule parlamentari che, più in generale, nel dibattito politico e nel Paese tutto.

In particolare, la presente proposta con l'articolo 1 prevede una riscrittura dell'articolo 5 del Regolamento finalizzata a garantire la rappresentanza di tutti i gruppi in seno all'Ufficio di Presidenza fin dalla sua

costituzione, senza necessità di ricorrere ad elezioni integrative, previste solo per assicurare la rappresentanza dei Gruppi che si costituiscano dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza ovvero che, a seguito di modificazioni successivamente intervenute, siano rimasti privi di un proprio rappresentante.

Nell'ambito della costituzione dei Gruppi è opportuno prevedere regole maggiormente suscettibili di tener conto delle specificità dei medesimi. L'articolo 2, con riferimento all'articolo 14 del Regolamento, introduce il comma 5-*bis*, la cui finalità è quella di stabilire, a fianco del tradizionale requisito numerico di dieci senatori, anche requisiti politici tali da garantire coerenza con la fase elettorale. Pertanto, si prevede la costituzione di Gruppi composti da Senatori facenti parte e quindi eletti in seno ad un partito politico che ha costituito un proprio Gruppo parlamentare alla Camera dei deputati. Inoltre si vuole attribuire una particolare protezione alle minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione.

L'articolo 3 prevede la modifica del comma 2 dell'articolo 18 in tema di composizione della Giunta per il Regolamento, nella quale devono essere rappresentati tutti i Gruppi.

L'articolo 4 introduce il Comitato per la legislazione e ne disciplina le funzioni sullo stesso modello della Camera dei deputati.

L'articolo 5 introduce una modifica del lavoro nelle Commissioni parlamentari. Si definisce, in primo luogo, la sede redigente quale sede primaria di assegnazione e di discussione dei disegni di legge in Commissione. Restano tuttavia esclusi da tale ipotesi, come anche dalla sede deliberante, i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e i disegni di legge rinviati dal Presidente della Repubblica. In tal modo si liberano tempi preziosi per l'attività dell'Assemblea, alla quale è co-

munque riservata la votazione finale con sole dichiarazioni di voto. Resta ferma la possibilità di trasferimento dei provvedimenti alla sede referente, quale sede normale. La sede redigente può velocizzare i lavori in modo assai significativo.

L'articolo 6 si propone di dare attuazione all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, facendo leva sulla riserva in favore dei regolamenti parlamentari prevista dall'articolo 11 dianzi citato. Si prospetta, in particolare, l'introduzione nel Regolamento vigente dell'articolo 40-*bis* relativo agli effetti del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La composizione dell'organo, attualmente disciplinata con legge ordinaria, viene integrata con la nomina di rappresentanti regionali e degli enti locali designati dalle regioni e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Si è del resto consapevoli che una tale novella, incidente sulla composizione di un organo bicamerale, presuppone un'eventuale modifica speculare nel Regolamento della Camera dei deputati. Per ciò che concerne, invece, gli effetti del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, così integrata, si sviluppa appieno la forza precettiva dell'articolo 11 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001. Ovviamente, tali pareri possono essere espressi limitatamente a disegni di legge, emendamenti e schemi di atti normativi del Governo, riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione. In particolare, nel caso di mancato adeguamento al parere contrario o favorevole condizionato da parte della Commissione competente in sede referente su un disegno di legge, si prevede la necessità che l'Assemblea deliberi a maggioranza assoluta. Qualora invece il disegno di legge sia esaminato in sede deliberante o redigente, ove la Commissione non si uniformi ai contenuti del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, conseguono gli effetti già previsti attualmente dall'articolo 40,

commi 5 e 6 del Regolamento (rimessione all'Assemblea).

L'articolo 7 disciplina alcune modifiche procedurali relative all'esame dei provvedimenti in sede redigente. Si dà, inoltre, riserva all'Assemblea della votazione finale, per contemperare le esigenze di maggior speditezza del lavoro di Commissione.

All'articolo 8, in considerazione della particolare rilevanza delle modifiche che talvolta le Commissioni apportano al disegno di legge originario, si stabilisce che nel procedimento in sede referente le Commissioni 1^a, 5^a e 10^a (le cosiddette «Commissioni filtro») debbano comunque esprimere un parere sul nuovo testo che approda all'Assemblea.

Con l'articolo 9 si vogliono evitare prassi inutilmente differenziate tra Commissioni, stabilendo con chiarezza che ciascuna di esse, in caso di congiunzione di più disegni di legge, deliberi in modo esplicito quale fra questi debba essere assunto come testo base cui eventualmente riferire gli emendamenti. A tal fine, si prevede di procedere alla nomina di un Comitato ristretto in cui siano rappresentati tutti i Gruppi Parlamentari con l'incarico di formulare un testo unificato. In ciò si formalizza in parte, rendendola limpida e controllabile, una prassi già in vigore da tempo nell'ambito dei lavori delle Commissioni.

L'articolo 10 interviene sul miglioramento della qualità redazionale degli emendamenti rendendo improponibili quelli di iniziativa governativa o del relatore che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica redatta nei termini di cui al comma 1 dell'articolo 76-bis del Regolamento vigente. Si tratta di una norma apparentemente secondaria, che mira però a risolvere un punto centrale della trasparenza dei lavori parlamentari, sia di Aula che di Commissione. Sempre più spesso, infatti, passano attraverso emendamenti del Relatore e del Governo modifiche sostanziali a disegni di legge in corso di esame, senza che i Senatori

dispongano di adeguati elementi informativi sulla effettiva portata normativa delle proposte emendative.

L'articolo 11 consente di mettere fine ad una delle più evidenti differenze tra i Regolamenti di Camera e Senato in riferimento al computo degli astenuti: analogamente al Regolamento della Camera dei Deputati, dunque, con tale proposta di modifica dell'articolo 107 del Regolamento del Senato, gli astenuti non vengono più computati come presenti alle votazioni. La diversa disciplina delle astensioni tra Camera e Senato ai fini del computo della maggioranza oltre ad aver dato luogo a molteplici ambiguità applicative, appare da molti anni immotivata, sia in un quadro di bicameralismo paritario come quello attuale, sia anche nei modelli che intendano in futuro superarlo. L'articolo 48 del Regolamento della Camera dei deputati – che si tenta qui di mutuare – interpreta infatti in maniera letterale la formula costituzionale della «maggioranza dei presenti», specificando che sono da considerarsi tali «coloro che esprimono voto favorevole o contrario». L'articolo 107, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica prevede, invece, che «ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori che partecipano alla votazione»: nella prassi tale disposizione è stata interpretata in maniera diversa rispetto all'altro ramo del Parlamento, poiché sono stati computati anche i voti degli astenuti al fine del raggiungimento della maggioranza. Da un punto di vista fattuale, anche considerando solo i casi che si sono riscontrati nella Legislatura appena conclusasi, la diversa interpretazione dei *quorum* deliberativi nei due rami del Parlamento ha continuato a dar vita a costanti tensioni nel nostro sistema istituzionale cui pare quanto mai opportuno porre rimedio. Al di là dei problemi di sistema, l'interpretazione soprattutto dell'articolo 107 del Regolamento del Senato finisce altresì per negare il carattere di opzione terza che caratterizza in maniera intrinseca l'astensione nel voto, finendo o

per appiattirla sul voto contrario o costringendo colui che intende fame ricorso a ripiegare sull'astensione dal voto, anche con l'uscita dall'Aula, il che ha significati parzialmente diversi, potendo ben essere considerata anche come un rifiuto della scelta e non solo come una mancata opzione tra il sì e il no. Per questo si propone semplicemente di mutuare l'attuale normativa vigente alla Camera dei deputati rendendo omogenei i procedimenti deliberativi dei due rami del Parlamento, tramite una riforma del comma 1 dell'articolo 107 che specifichi che per il computo del numero dei presenti per le deliberazioni siano da prendere in considerazione solamente i voti favorevoli o contrari.

Con la sostituzione dell'articolo 151-*bis*, l'articolo 12 disciplina l'istituto della interrogazione a risposta immediata così come previsto dal Regolamento della Camera dei Deputati. Si prevede, cioè, che lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata abbia luogo una volta alla settimana (di norma il giovedì); alle sedute dedicate allo svolgimento di tali interrogazioni intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente del Consiglio dei ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.

La finalità di questo istituto di sindacato ispettivo risponde alla necessità di rafforzare il controllo parlamentare a fronte della recente tendenza alla valorizzazione della posizione e del ruolo del Presidente del Consiglio in seno alla compagine governativa, determinati si anche dall'introduzione di un sistema elettorale in cui emerge una investitura «preventiva», da parte delle coalizioni, dei candidati alla Presidenza del Consiglio.

A questa opportuna tendenza deve quindi corrispondere, sul piano dei regolamenti parlamentari, una contestuale valorizzazione della funzione di controllo parlamentare sul Governo e, in via diretta, sul Presidente del Consiglio dei Ministri. La storia parlamentare recente dimostra, tuttavia, che l'istituto

del *Premier question time* sia stato completamente inapplicato, a causa della mancanza di effettivi poteri coercitivi e obbligatori da parte dei Presidenti delle Camere. Conseguentemente, con tale proposta di riforma regolamentare, si tenta di porre rimedio a tale grave *vulnus*. Si prevede, in particolare, che nel caso di assenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri interrogati, il Presidente del Senato debba rinviare la trattazione ad altra ora della medesima seduta. Se la seduta è tolta per la seconda mancanza consecutiva del rappresentante del Governo, il Presidente del Senato convoca l'Assemblea con lo stesso ordine del giorno per la prima seduta successiva già prevista dal calendario o, in mancanza, per il primo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima.

Anche l'articolo 13 rafforza e razionalizza lo strumento del sindacato ispettivo, in riferimento alle interpellanze con procedimento abbreviato. Con procedura analoga a quella applicabile in mancanza del numero legale e, soprattutto, per dare forza reale all'istituto, si introduce un meccanismo volto a disincentivare la mancata presenza del Governo, e quindi la mancata risposta, alle interrogazioni di Gruppo.

L'articolo 14 inserisce una ulteriore norma di garanzia prevedendo che la presidenza delle Commissioni parlamentari di inchiesta spetti, di diritto, ad un Senatore tra coloro i quali non hanno votato la fiducia al Governo secondo le modalità stabilite dalla deliberazione istitutiva della Commissione stessa. Si prevede, inoltre, analogamente alla proposta di modifica concernente le indagini conoscitive, l'obbligo (in luogo della mera possibilità) per il Presidente del Senato, ove anche la Camera dei deputati deliberi una inchiesta sulla identica materia, di promuovere le opportune intese con il Presidente della Camera affinché le Commissioni deliberino di procedere in comune: questo, per evidenti ragioni di efficienza, economicità e ragionevolezza.

L'articolo 15 introduce, in via transitoria, una Commissione speciale per l'attuazione

del federalismo fiscale. La transitorietà della Commissione speciale è dovuta al fatto che sei commissioni non sono sufficienti a dare pareri su un argomento così importante e delicato quale il federalismo fiscale. A dire il vero, la valutazione dei decreti attuativi del disegno di legge sul federalismo fiscale, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, dovrebbe spettare ad una Commissione

bicamerale. Inoltre, ma il percorso è più lungo e complesso, occorrerebbe una rivisitazione di tutto l'impianto istituzionale e prevedere la costituzione di organismi ad *hoc* non solo per l'attuazione del federalismo fiscale e la Carta delle autonomie ma anche per la ridefinizione delle competenze tra Stato e regioni e la limitazione del contenzioso tra essi.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Elezione degli altri componenti della Presidenza*). - 1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.

2. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari esistenti all'atto della sua elezione. A questo fine, prima di procedere alle votazioni ai sensi del comma 3, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.

3. Per le votazioni di cui al comma 1, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti, come Vicepresidenti e come Questori, coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. Sono eletti come Segretari coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti, qualora tale risultato, congiuntamente all'elezione dei Vice Presidenti e dei Questori, realizzi la finalità di cui al comma 2; in caso contrario, ove si renda necessario per la realizzazione della suddetta finalità, sono proclamati eletti come Segretari coloro che, pur avendo ottenuto un numero inferiore di voti, appartengono a Gruppi che diversamente non sarebbero rappresentati nell'Ufficio di Presidenza.

4. I Gruppi parlamentari costituiti dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza effettuata ai sensi del comma 3, qualora non siano già rappresentati nell'Ufficio di presidenza stesso, e i Gruppi che, a seguito di modificazioni intervenute, vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante possono

chiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari.

5. Prima di procedere all'elezione ai sensi del comma 4, il Presidente del Senato promuove le opportune intese fra i Gruppi. Nella votazione, ciascun Senatore può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, appartenendo ai Gruppi non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti. Non è ammessa l'elezione di più di un Segretario per ognuno di tali Gruppi.

6. I Segretari eletti ai sensi dei commi 4 e 8 decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in cui essi entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.

7. Qualora debbano essere sostituiti componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi del comma 3, che per qualsiasi causa siano cessati dalle funzioni, il Presidente del Senato fissa la data dell'elezione. Nella votazione, che ha luogo separatamente per la sostituzione di Vicepresidenti, Questori o Segretari, ciascun Senatore può scrivere sulla scheda un solo nome, se i componenti da eleggere sono in numero non superiore a due; se sono in numero superiore, si applica l'articolo 25, comma 1. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

8. Qualora per qualsiasi causa cessino dalle funzioni i componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi del comma 4, su richiesta dei Gruppi che a seguito di ciò vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante, si procede a nuova elezione ai sensi del comma 5».

Art. 2.

1. All'articolo 14, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare altresì la costituzione di Gruppi

composti da Senatori appartenenti ad un partito che abbia costituito un Gruppo parlamentare alla Camera dei deputati e la costituzione di Gruppi composti da Senatori appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate».

Art. 3.

1. All'articolo 18 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando uno o più Gruppi parlamentari non siano rappresentati, il Presidente integra la composizione della Giunta per garantire la loro presenza».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 20, nell'ambito del Capo V, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - (*Comitato per la legislazione*) - 1. Il Comitato per la legislazione, di seguito denominato «Comitato» è composto di sei Senatori, scelti dal Presidente del Senato della Repubblica in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di dodici mesi ciascuno.

3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni permanenti sui disegni di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 39, comma 1, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.

4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni permanenti trasmettono al Comitato i disegni di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta è presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al disegno di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.

5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede redigente, ai sensi del comma 3, è stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede redigente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

7. Le Commissioni permanenti, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame, trasmettono al Comitato i disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere ai sensi dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.

8. Il Presidente del Senato, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato e la Giunta per il Regolamento».

Art. 5.

1. L'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (*Assegnazione alle Commissioni in sede redigente*) - 1. Salve le eccezioni previste dall'articolo 35, comma 1, il Presidente, dandone comunicazione al Senato, assegna in sede redigente alle Commissioni permanenti disegni di legge per la deliberazione dei singoli articoli. È riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto, secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 109, comma 2.

2. Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato dell'avvenuta assegnazione, un decimo dei componenti del Senato può chiedere che l'esame in Commissione sia preceduto da una discussione in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informativi a cui la Commissione dovrà attenersi nella formulazione del testo. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione mediante procedimento elettronico senza discussione. Se la richiesta è accolta, il disegno di legge viene iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la discussione anzidetta da svolgersi entro la seduta successiva.

3. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge può essere sottoposto alla procedura di esame e di approvazione in sede referente qualora ne facciano richiesta il Governo o un decimo dei componenti del Senato, o un quinto dei componenti della Commissione, o quando si verifichi l'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40.

4. Il testo del disegno di legge approvato dalla Commissione è trasmesso alle Commissioni 1^a, 5^a e 10^a per l'espressione di un parere che deve essere sottoposto a votazione

in forma di emendamento presentato dal relatore.».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:

«Art. 40-bis. - *(Integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) - 1.* Sino alla revisione delle norme del Titolo V della Parte II della Costituzione, la Commissione parlamentare per le questioni regionali è integrata con la designazione di un numero di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali non superiore alla somma dei deputati e dei senatori che ne fanno parte. La designazione è effettuata con le seguenti modalità:

a) ciascuna regione e provincia autonoma designa un proprio rappresentante;

b) la Conferenza Stato-città ed autonomie locali designa rappresentanti dei comuni, delle province, delle città metropolitane, nei limiti numerici complessivi di cui al primo periodo del presente comma.

2. La Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella sua composizione integrata ai sensi del comma 1, esprime parere sui disegni di legge e sugli emendamenti presentati in Commissione come pure in Assemblea, nonché sugli schemi di atti normativi del Governo, riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione al fine di valutarne la conformità all'assetto costituzionale del riparto di competenze normative tra lo Stato e le regioni.

3. Nel caso in cui la Commissione parlamentare per le questioni regionali abbia espresso parere contrario o favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni o

riformulazioni su un testo o su un emendamento, e la Commissione in sede referente non si sia adeguata, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso in cui l'esame del disegno di legge sia svolto in sede deliberante o redigente, il mancato adeguamento al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali determina la rimessione in Assemblea.».

Art. 7.

1. L'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Art. 42. - (*Procedura delle Commissioni in redigente - votazione finale del disegno di legge in Assemblea*) - 1. Per la discussione degli articoli nelle Commissioni in sede redigente si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'articolo 41.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 36, la Commissione discute e approva i singoli articoli sulla base dei criteri informativi fissati dall'Assemblea. Sull'ammissibilità di ordini del giorno o emendamenti che appaiano contrastanti con tali criteri decide il Presidente della Commissione. Per gli emendamenti si applica quanto disposto dall'articolo 100, ove compatibile.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive non sono proponibili nell'ipotesi di cui al comma 2. Nelle altre ipotesi si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 43.

4. Dopo l'approvazione dei singoli articoli, la Commissione nomina un relatore incaricato di redigere la relazione scritta. Il testo approvato dalla Commissione è trasmesso alle Commissioni consultate e, comunque, alle Commissioni 1^a, 5^a e 10^a per l'espressione del parere.

5. In Assemblea hanno facoltà di parlare un rappresentante per ciascun Gruppo, il relatore e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene poi posto ai voti per

l'approvazione finale. Sono ammesse le dichiarazioni di voto.».

Art. 8.

1. All'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono sempre assegnati in sede referente, quale sede normale di esame, i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, quelli di delegazione legislativa o a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, relativi all'attuazione di norme comunitarie, che trattino prevalentemente le materie inerenti alle minoranze linguistiche oltre agli eventuali disegni di legge trasferiti da altra sede. Nell'esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle Commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 41, si svolge una discussione generale»;

b) dopo il comma 7, sono aggiunti in fine, i seguenti:

«7-bis. Qualora sia all'esame un disegno di legge inserito nel calendario dei lavori su richiesta di uno dei Gruppi di minoranza, la Commissione non può decidere l'abbinamento con altri disegni di legge, né modificare il testo se non vi sia il consenso del primo firmatario del disegno di legge stesso.

7-ter. La relazione per l'Assemblea indica analiticamente le proposte di modifica che la Commissione ritiene debbano essere apportate al testo. Il testo approvato dalla Commissione è trasmesso alle commissioni con-

sultate e, comunque, alle commissioni 1^a, 5^a e 10^a per l'espressione del parere».

Art. 9.

1. L'articolo 51 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - (*Connessione e concorrenza di iniziative legislative*) - 1. I disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione. La Commissione delibera quale, fra i disegni di legge discussi congiuntamente, debba essere assunto come testo base cui riferire gli emendamenti. A tal fine la Commissione procede alla nomina di un Comitato ristretto in cui siano rappresentati tutti i Gruppi, con l'incarico di formulare un testo unificato derivante dai disegni di legge congiunti.

2. Quando il Governo informa l'Assemblea di voler presentare un proprio disegno di legge su una materia che sia già oggetto di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare assegnato ad una Commissione, questa può differire o sospendere la discussione del disegno di legge fino alla presentazione del progetto governativo, ma comunque per non più di quindici giorni. In tal caso, salvo quanto previsto dal comma 1, è assunto come testo base il disegno di legge comunicato alla Presidenza in data anteriore.

3. Quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un disegno di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato alla Camera dei deputati, il Presidente del Senato ne informa il Presidente della Camera per raggiungere le possibili intese.».

Art. 10.

1. All'articolo 76-*bis*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono improponibili gli emendamenti di iniziativa governativa o del relatore che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica redatta nei termini di cui al comma 1.».

Art. 11.

1. All'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvi i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale. Ai fini del presente comma sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.».

Art. 12.

1. L'articolo 151-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 151-*bis* - (*Interrogazioni a risposta immediata*) - 1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il giovedì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio dei ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1,

un Senatore per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente del Senato invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate. I Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Senato.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro Senatore del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Nel caso di assenza del Presidente del Consiglio dei ministri o dei Ministri interrogati, il Presidente rinvia la trattazione ad altra ora della medesima seduta. Se la seduta è tolta per la seconda mancanza consecutiva del rappresentante del Governo, il Presidente del Senato convoca l'Assemblea con lo stesso ordine del giorno per la prima seduta successiva già prevista dal calendario o, in mancanza, per il primo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima.

6. Il Presidente del Senato dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.

7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.».

Art. 13.

1. L'articolo 156-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 156-bis - (*Interpellanze con procedimento abbreviato*) - 1. I Presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, possono presentare non più di tre interpellanze di Gruppo al mese.

2. Per le interpellanze sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato si adottano le procedure e i termini di cui al presente articolo. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di nove interpellanze con procedimento abbreviato.

3. Le interpellanze di cui al presente articolo sono poste all'ordine del giorno entro quindici giorni dalla presentazione, eventualmente ricorrendo a sedute supplementari, per la trattazione di tutte le interrogazioni di Gruppo presentate nel mese. Nel caso di assenza del Presidente del Consiglio dei ministri o dei Ministri interrogati, il Presidente rinvia la trattazione ad altra ora della medesima seduta. Se la seduta è tolta per la seconda mancanza consecutiva del rappresentante del Governo, il Presidente il Senato convoca l'Assemblea con lo stesso ordine del giorno per la prima seduta successiva già prevista dal calendario o, in mancanza, per il primo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima.

4. Un rappresentante del Gruppo parlamentare proponente dell'interpellanza, o uno dei Senatori che hanno sottoscritto l'interpellanza ai sensi del comma 2, possono svolgere l'interpellanza stessa per non più di dieci minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo, è consentita una replica per non più di cinque minuti».

Art. 14.

1. L'articolo 162 è sostituito dal seguente:

«Art. 162. - (*Inchieste parlamentari*) - 1.
Per le proposte di inchiesta parlamentare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai disegni di legge.

2. Quando una proposta di inchiesta parlamentare è sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato, essa è posta all'ordine del giorno della competente Commissione, che deve riunirsi entro i cinque giorni successivi al deferimento. Il Presidente del Senato assegna alla Commissione un termine inderogabile per riferire all'Assemblea. Decorso tale termine, la proposta è comunque iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea nella prima seduta successiva alla scadenza del termine medesimo, ovvero in una seduta supplementare da tenersi nello stesso giorno di questa o in quello successivo, per essere discussa nel testo dei proponenti. La discussione in Assemblea si svolge a norma dell'articolo 55, comma 5.

3. Allorché il Senato delibera un'inchiesta su materie di pubblico interesse, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari e deve comunque essere assicurata la presenza di tutti i Gruppi. Il Presidente è nominato tra i Senatori che non hanno votato la fiducia al Governo.

4. Se anche la Camera dei deputati delibera una inchiesta sulla identica materia, il Presidente del Senato promuove le opportune intese con il Presidente della Camera affinché le Commissioni deliberino di procedere in comune.

5. La Commissione termina i suoi lavori entro sei mesi dalla data di istituzione ed è prorogabile una sola volta.

6. I poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione, gli stessi dell'autorità giudiziaria.

7. La deliberazione dell'inchiesta è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 167, è aggiunto in fine, il seguente:

«Art. 167-bis. - 1. In via transitoria, sino all'istituzione della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, è istituita la Commissione speciale per l'attuazione del federalismo fiscale, che viene formata secondo le procedure previste dall'articolo 24. Non si applica il divieto di cui al comma 5 dell'articolo 21.

2. Si applicano alla Commissione di cui al comma 1 le disposizioni relative alla costituzione, ai poteri e all'attività delle Commissioni permanenti.

3. La Commissione di cui al comma 1 ha competenza generale nelle materie riguardanti il federalismo fiscale, la Carta delle autonomie e le competenze tra Stato e Regioni.

4. La Commissione di cui al comma 1 previa comunicazione al Presidente del Senato, può procedere all'audizione di qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili nelle materie di competenza.».